



PROVINCIA DI RAVENNA

ORDINANZA P.G. n. 16865

Ravenna, 26/07/2018

**ORDINANZA RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEI LIMITE DI VELOCITÀ A 70 KM/H LUNGO LA S.P. N. 13 "BASTIA" NEL TRATTO TRA LA PROGR. KM 10+250 E LA PROGR. KM. 11+038 (CENTRO ABITATO DI GIOVECCA).
REVOCA DELL'ORDINANZA N. 41011 DEL 15/9/1995.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

- VISTI gli art. 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 del "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni concernenti la regolamentazione della circolazione;
- VISTO l' art. 116 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- VISTA la Delibera del Comune di Lugo n. 99 del 2/8/2017 relativa alla nuova delimitazione dei centri abitati , che ha modificato il centro abitato di Giovecca ora indicato alla progressiva km 11+038;
- VISTA l' Ordinanza n.41011 del 15/9/1995 relativa a limite di velocità a 70 km/h nel tratto tra la progr. km. 10+500 e la progr. km. 11+000 (centro abitato di Giovecca);
- VISTO che solo recentemente il Comune di Lugo ha dato esecuzione provvedendo allo spostamento del segnale stradale di indicazione di centro abitato;
- VISTO che nell'occasione si ritiene di estendere per m.250 il limite di velocità anche nel tratto opposto, (lato S. Agata sul Santerno - Lugo), per la presenza di un innesto stradale che si affaccia sulla SP 13 Bastia, in un tratto curvilineo;
- CONSIDERATA la necessità, per ragioni di sicurezza della circolazione stradale, di mantenere il limite di velocità anche nel tratto oggetto di spostamento del centro abitato, ora scoperto e di estendere il limite di velocità anche nel tratto opposto, per la presenza di un incrocio canalizzato in curva;
- VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

E' fatto obbligo a tutti i veicoli in circolazione di osservare il seguente:

"Limite di velocità a 70 Km/h lungo la S.p. n. 13 "Bastia " nel tratto tra la progr. km 10+250 e la progr. km 11+038 (centro abitato di Giovecca).

REVOCA dell'ordinanza n. 41011 del 15/9/1995.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Il Settore Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione della presente ordinanza.

Si da inoltre mandato a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione della presente ordinanza ai sensi del comma 3 dell'art.37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90, si precisa che contro la presente ordinanza, può essere presentato ricorso al giudice amministrativo - TAR competente - ai sensi del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104 o in alternativa, al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione/ comunicazione della presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore LL.PP.
(Dott. Ing. Paolo Nobile)

documento firmato digitalmente